




Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



F. Balsamo

ISSN 0394-2732

L'interruzione volontaria di gravidanza nel diritto comparato contemporaneo tra dimensione soggettiva e volontà normativa.

L'assistenza spirituale negli spazi di cura europei: modelli organizzativi e sfide dell'inclusione.

F. Alicino - P. Annicchino
F. Balsamo - F. Botti
P. Consorti - A. Cupri
M.C. Ivaldi - E. Martinelli
D. Milani - G. Mingardo
T. Pagotto - S. Penasa
M. Tomasi

Chiesa cattolica e contrasto a corruzione e mafie. Il contributo del diritto canonico

Fabio Balsamo

Ricercatore di Diritto e Religione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

ABSTRACT

Il contributo esamina il ruolo del diritto canonico universale e particolare nell'azione di prevenzione e contrasto a corruzione e mafie profusa dalla Chiesa cattolica. Dopo aver ripercorso il dibattito relativo alla possibilità di sanzionare, mediante una modifica del vigente *Codex iuris canonici*, l'affiliazione mafiosa e la corruzione con la comminazione della pena della scomunica *latae sententiae*, il lavoro si sofferma sull'istituzione del *Gruppo di lavoro per la scomunica alle mafie* e sui fattori che

ne hanno sinora limitato l'azione. Viene inoltre esaminato l'impatto della riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico sulla prevenzione del fenomeno corruttivo, strettamente correlato alle dinamiche mafiose. Alla luce del trasferimento della responsabilità del *Gruppo di*

SOMMARIO

1. Il dibattito sulla scomunica ai mafiosi e ai corrotti e la possibile introduzione di una normativa di diritto canonico universale – 2. L'istituzione del *Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie* presso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrato – 3. La riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico e il suo impatto sulla prevenzione e sul contrasto al fenomeno corruttivo – 4. Il trasferimento della responsabilità del *Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie* in capo alla Conferenza Episcopale Italiana e la prospettiva dell'emanazione di una normativa di diritto canonico particolare per supportare le Diocesi italiane nell'azione di prevenzione e contrasto a corruzione e mafie – 5. Considerazioni conclusive.



lavoro sulla scomunica alle mafie in capo alla Conferenza Episcopale Italiana si auspica, infine, l'emanazione di una normativa di diritto canonico particolare in grado di sollecitare, in tutte le Diocesi italiane, l'adozione di misure di prevenzione e contrasto alle mafie maggiormente uniformi e incisive.

1. Il dibattito sulla scomunica ai mafiosi e ai corrotti e la possibile introduzione di una normativa di diritto canonico universale

Il Pontificato di Papa Francesco si è contraddistinto per un'incisiva svolta nell'impegno profuso dalla Chiesa cattolica contro mafie e corruzione, culminato con la beatificazione di don Pino Puglisi quale primo martire di mafia¹ e con la minaccia della pena della scomunica *latae sententiae* nei confronti degli affiliati alle cosche malavitose, pronunciata dal Romano Pontefice il 21 giugno 2014 nell'Omelia tenuta in occasione della visita pastorale a Cassano allo Jonio².

Sulla scia delle indicazioni magisteriali, l'emanazione di numerose normative di diritto particolare dirette a prevenire e contrastare la piaga della criminalità organizzata nelle Diocesi dell'Italia meridionale, spesso stimolata dagli interventi delle Conferenze Episcopali Regionali, ha sollecitato un'ampia riflessione in ordine all'opportunità dell'introduzione di una cornice normativa di diritto canonico universale, anche in considerazione della dimensione ormai planetaria assunta dal fenomeno mafioso.

La tematica fu specificamente affrontata nel *Dibattito internazionale sulla corruzione*, tenutosi il 15 giugno 2017 su impulso dell'allora Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. In quella occasione la *Consulta internazionale sulla giusti-*

¹ Sulla beatificazione di don Pino Puglisi cfr. V. BERTOLONE, *L'enigma della zizzania. Il metodo Puglisi di fronte alle mafie*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016; ID., *La sapienza del sorriso. Il martirio di Don Giuseppe Puglisi*, Edizioni Paoline, Roma, 2012; N. FIORITA, *In odium fidei: la beatificazione di don Pino Puglisi e le mafie come organizzazioni prive di Dio*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2013; G. BONI, *Martirio e diritto canonico. Riflessioni sul caso di don Puglisi*, in *Archivio Giuridico*, vol. CCXXXIII, 4, 2013, p. 427 ss.

² Il testo integrale dell'Omelia pronunciata da Papa Francesco il 21 giugno 2014 nella Spianata dell'area ex Insud (Sibari) in occasione della visita pastorale a Cassano allo Jonio è consultabile all'indirizzo: www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140621_cassano-omelia.html (consultato il 22/09/25).

zia, la corruzione, il crimine organizzato, le mafie elaborò un *Documento finale* in cui si confermava espressamente la «necessità di approfondire a livello internazionale e di dottrina giuridica della Chiesa la questione relativa alla scomunica per corruzione e associazione mafiosa»³.

Mediante l'esplicito riconoscimento della capacità del diritto canonico, anche grazie al suo apparato sanzionatorio, di costituire un efficace strumento di prevenzione e contrasto alla mafia e alla corruzione⁴ la Chiesa universale - che «nel mondo, è già una rete»⁵ - avrebbe potuto contribuire «con coraggio, decisione, trasparenza, spirito di collaborazione e creatività»⁶ alle attività della istituenda *Rete internazionale contro la corruzione e le mafie*. Difatti, tra gli obiettivi espressamente contemplati dal *Documento finale* vi era quello di «Definire il ruolo della Chiesa e del laicato contro la corruzione, le mafie e il crimine organizzato»⁷ (obiettivo n. 14) e di «Approfondire lo studio sulla possibilità di estendere a livello globale - attraverso le conferenze episcopali e le chiese locali - la scomunica ai mafiosi e alle organizzazioni criminali affini» (obiettivo n. 21)⁸, nonché la «scomunica della corruzione, attraverso il confronto con le conferenze episcopali e le chiese locali»⁹ (obiettivo n. 21).

Emergeva, in tal modo, la dimensione ormai globale della minaccia rappresentata dal fenomeno mafioso e corruttivo, tale da richiedere un'azione della Chiesa universale che, all'esito di un dialogo, condotto con metodo si-

³ CONSULTA INTERNAZIONALE SULLA GIUSTIZIA, LA CORRUZIONE, IL CRIMINE ORGANIZZATO, LE MAFIE, *Documento finale del "Dibattito internazionale sulla corruzione" e obiettivi della Consulta*, 31 luglio 2017, consultabile all'indirizzo www.sintesidialettica.it/Minor_Vamp_61/wp-content/uploads/2019/11/ITA_-_Documento_finale_Dibattito_Corruzione.pdf?e9e46f&e9e46f (consultato il 22/09/25).

⁴ Segnalava già le potenzialità del diritto canonico in chiave di contrasto al fenomeno mafioso M. TEDESCHI, *La Chiesa siciliana contro la mafia*, in *Il Soldo*, 30 ottobre 1982, ora in Id., *Impegno civile*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2014, p. 127 ss.

⁵ CONSULTA INTERNAZIONALE SULLA GIUSTIZIA, LA CORRUZIONE, IL CRIMINE ORGANIZZATO, LE MAFIE, *Documento finale del "Dibattito internazionale sulla corruzione" e obiettivi della Consulta*, 31 luglio 2017, cit.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ivi*, Obiettivo n. 14.

⁸ *Ivi*, Obiettivo n. 21.

⁹ *Ibidem*.



nodale¹⁰, con le chiese locali e le conferenze episcopali, avrebbe potuto anche tradursi in un intervento del Legislatore universale diretto a introdurre, mediante la modifica delle norme del *Codex iuris canonici*¹¹, una specifica fattispecie delittuosa per affiliazione mafiosa e corruzione¹².

¹⁰ Sul concetto di sinodalità cfr. F. IANNONE, O.C., *La dimensione canonica della sinodalità*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, pp. 118-129. Vedasi, inoltre, M. D'ARIENZO, *Concili particolari e sinodalità*, in G. EISENRING, E. FIOCCHI MALASPINA (a cura di), *Cristianesimo e sinodalità. Un dialogo tra diritto, storia e teologia*, Eupress FTL, Lugano, 2025, pp. 159-173; EAD., *La sinodalità nei raggruppamenti delle Chiese particolari. La collegialità sinodale*, in V. BUONOMO, M. D'ARIENZO, O. ECHAPPÉ (a cura di), *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, I, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2022, pp. 528-542.

¹¹ La modifica del *Codex iuris canonici* sarebbe potuta avvenire sia mediante l'introduzione, nel Libro VI, di un canone appositamente dedicato al delitto di mafia e corruzione, sia mediante l'esplicito riferimento ai mafiosi, accanto alle figure dell'apostata, dell'eretico e dello scismatico, contemplate dal can. 1364, §1 CIC ai fini dell'applicazione della pena della scomunica *latae sententiae*. Sul tema si rinvia a S. OGNIBENE, *Diritto canonico e contrasto alle mafie. Riflessioni tra passato e futuro nel mondo ecclesiastico di fronte al fenomeno mafioso*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, specialmente p. 812. Mi sia permesso rinviare, inoltre, a F. BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2019, *passim*.

È stato altresì sostenuto che la comminazione della pena della scomunica *latae sententiae* nei confronti degli affiliati alle cosche criminali sarebbe potuta avvenire anche senza la necessità di una modifica del Codice di diritto canonico attraverso la sussunzione della figura del mafioso (o del corruttore) nella categoria dell'apostata prevista dal can. 1364, §1 CIC. Così A. MANTINEO, *La condanna della mafia nel recente Magistero: profili penali canonistici e ricadute nella prassi ecclesiale delle Chiese di Calabria e Sicilia*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2017, p. 93 ss.

¹² Ancora prima della minaccia dell'inflizione della pena della scomunica nei confronti dei mafiosi pronunciata da Papa Francesco in occasione della visita pastorale del 21 giugno 2014 a Cassano allo Jonio (cfr. F.A. GRANA, *Papa Francesco oltre Wojtyła: per la prima volta un'esplicita scomunica ai mafiosi*, in *Il Fatto Quotidiano*, 21 giugno 2014), è soprattutto nell'ambito del processo di beatificazione di don Pino Puglisi che si è affermata la radicale incompatibilità tra mafia e fede cristiana, tale da far considerare gli affiliati alle cosche mafiose, alla stregua dell'apostata o dell'eretico, «fuori e contro la Chiesa». In argomento cfr. N. FIORITA, *In odium fidei: la beatificazione di don Pino Puglisi e le mafie come organizzazioni prive di Dio*, cit., p. 404 ss.

Invero, già nel 1994, con il Documento *Nuova Evangelizzazione e pastorale*, la Conferenza Episcopale Siciliana aveva avanzato la possibilità di sanzionare con la pena della scomunica *latae sententiae* gli affiliati alle cosche mafiose, in virtù della assoluta incompatibilità delle logiche malavitose con il Vangelo: «la mafia appartiene, senza possibilità di eccezioni, al regno del peccato e fa dei suoi operatori altrettanti operai del maligno. Per questa ragione, tutti coloro che in qualsiasi modo deliberatamente fanno parte della mafia e a essa aderiscono, o pongono atti di connivenza con essa, debbono sapere di essere e di vivere in insanabile opposizione al Vangelo di Gesù Cristo e, per conseguenza, di essere fuori dalla comunione della sua Chiesa». Così CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, *Nuova evangelizzazione e pastorale. Orientamenti pastorali per le Chiese di Sicilia*, 13 aprile 1994, n. 12.



2. L'istituzione del Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie presso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

All'obiettivo 21 del *Documento finale della Consulta internazionale sulla giustizia, la corruzione, il crimine organizzato, le mafie* è stata data concreta attuazione il 9 maggio 2021, in occasione della beatificazione del giudice Rosario Livatino¹³, con l'istituzione del *Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie presso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale*¹⁴. Il *Gruppo di lavoro* è stato formato con l'obiettivo di approfondire il tema, collaborare con i Vescovi del mondo, promuovere e sostenere iniziative anche in vista della possibile successiva emanazione, da parte del Romano Pontefice, di una normativa di carattere universale in grado di sanzionare gli affiliati alle cosche malavitose con l'inflizione della pena della scomunica *latae sententiae*¹⁵.

Rispetto alla costituzione del *Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie* occorre, tuttavia, evidenziare alcune criticità che hanno probabilmente contribuito all'attuale situazione di stallo che si registra nell'effettivo dispiegamento di un'azione della Chiesa cattolica nel contrasto, su scala mondiale, al fenomeno mafioso; e, in tal senso, la mancata emanazione di un'apposita normativa universale, nonostante la riforma del Libro VI del *Codex iuris canonici* attuata con

¹³ Il processo di beatificazione del giudice Rosario Angelo Livatino, ucciso nel 1990 ad Agrigento dalla mafia, si è aperto il 21 settembre 2011 e si è concluso il 9 maggio 2021. In argomento cfr. S. OGNIBENE, *Diritto canonico e contrasto alle mafie. Riflessioni tra passato e futuro nel mondo ecclesastico di fronte al fenomeno mafioso*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, p. 806 ss.

¹⁴ Sono stati nominati membri del *Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie* Vittorio V. Alberti (coordinatore), Rosy Bindi, Luigi Ciotti, Marcello Cozzi, Raffaele Grimaldi, Michele Pennisi, Giuseppe Pignatone, Ioan Alexandru Pop, Mellon Djivoh, Federico Cafiero de Raho.

¹⁵ Sul possibile ricorso alla comminazione della pena della scomunica *latae sententiae* nei confronti dei mafiosi sono state sollevate alcune perplessità, soprattutto con riguardo alla difficoltà di una sua concreta applicabilità, che dovrebbe immediatamente operare all'atto dell'affiliazione del fedele alle cosche malavitose, momento non sempre di agevole accertamento. Sul punto cfr. F. BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, cit., p. 16, nota 11, secondo cui sussiste «il rischio che la minaccia della scomunica *latae sententiae* possa finire con il ridursi ad un semplice alibi attraverso cui la Chiesa, evitando di prendere posizione nei confronti di singoli fedeli battezzati, colpisca la mafia, ma non anche i singoli mafiosi». Dello stesso avviso S. SCAGLIA, *Il peccato manifesto del mafioso nella negazione dell'Eucarestia e delle esequie*, in *Biblioteca canonica*, www.biblioteca-canonica.net, 8 giugno 2015, p. 8, nonché V. BERTOLONE, *L'enigma della zizzania. Il metodo Puglisi di fronte alle mafie*, cit., in particolare p. 123, secondo cui la scomunica, sebbene *latae sententiae*, deve comunque essere successivamente dichiarata e riconosciuta dal Vescovo.



la Costituzione Apostolica *Pascite Gregem Dei* del 23 maggio 2021¹⁶, ne costituisce un'evidente riprova. L'adeguamento delle norme di diritto penale canonico all'esigenza di un più efficace contrasto al fenomeno mafioso avrebbe formalmente attestato, invero, «il ruolo della Chiesa quale attore globale impegnato nel contrasto al crimine organizzato a difesa della dignità umana»¹⁷ e la sua capacità di porsi come una «rete mondiale contro la corruzione e la mafia»¹⁸, offrendo, al contempo, una base normativa comune «entro cui guidare l'azione di tutte le chiese particolari»¹⁹.

Appare innanzitutto non conforme agli obiettivi contenuti nel *Documento finale* e alle posizioni espresse dall'allora Prefetto del *Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale*, Card. Peter Turkson²⁰, la scelta di limitare l'azione del *Gruppo di lavoro* al solo studio della "scomunica alle mafie", senza un esplicito riferimento anche alla corruzione. Difatti, come a più riprese evidenziato da Papa Francesco, il fenomeno mafioso sempre più spesso si avvale del ricorso alle dinamiche corruttive, al punto da far ritenere che mafia e corruzione siano, ormai, "due facce della stessa medaglia" non più distinguibili tra loro²¹. Inoltre,

¹⁶ Cfr. FRANCESCO, *Costituzione Apostolica Pascite Gregem Dei con cui viene riformato il Libro VI del Codice di diritto canonico*, 23 maggio 2021, in *L'Osservatore Romano*, 1 giugno 2021. La nuova versione del Libro VI è entrata in vigore l'8 dicembre 2021. Per una disamina complessiva dell'azione riformatrice cfr. M. D'ARIENZO, M. FERRANTE, F. DI PRIMA (a cura di), *Diritto penale canonico e statale: due ordinamenti a confronto. Alla luce della recente riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico. Quaderno Monografico n. 3 di Supplemento al n. 1-2023 della Rivista Diritto e religioni*, 2023. Per i primi commenti vedasi inoltre J.I. ARRIETA, *Codice di diritto canonico commentato e leggi complementari*, Coletti a San Pietro, Roma, 2022; ID., *Motivazioni e principali novità del nuovo sistema penale canonico*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2022, pp. 186-204; G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 11, 2022, pp. 1-131; A. BORRAS, *Un nouveau droit pénal canonique?*, in *Nouvelle revue théologique*, 4, 2021, pp. 636-651; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021; D.G. ASTIGUETA, SJ, *Una prima lettura del nuovo libro VI del Codice come strumento della carità pastorale*, in *Periodica de re canonica*, 3, 2021, pp. 351-384; J.L. SANCHEZ-GIRON RENEDO, SJ, *El nuevo derecho penal de la Iglesia*, in *Estudios Eclesiásticos*, vol. 96, n. 379, 2021, pp. 647-685.

¹⁷ Cfr. F. BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, cit., p. 41.

¹⁸ Cfr. G. GAMBASSI, *Vaticano. Una rete mondiale contro la corruzione e la mafia*, in *Avvenire*, 1° agosto 2017.

¹⁹ Cfr. F. BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, cit., p. 41.

²⁰ Cfr. P.K.A. TURKSON, *"Corrosione". Combattere la corruzione nella Chiesa e nella società*, con Prefazione di FRANCESCO, Rizzoli, Milano, 2017.



l'istituzione di un *Gruppo di lavoro* impegnato, oltre che sulla “scomunica alle mafie”, anche sul tema della “scomunica per i corrotti” avrebbe potuto favorire la partecipazione di quegli episcopati – specialmente centro-sudamericani, africani e asiatici – fortemente impegnati nel contrasto ad una piaga, quale quella della corruzione, che genera gravi ingiustizie sociali. In tal modo, peraltro, avrebbe ricevuto adeguata valorizzazione la canonizzazione di Mons. Oscar Romero, avvenuta il 14 ottobre 2018²², il cui martirio in difesa dei più poveri contro i soprusi ha rappresentato un modello che ha ispirato le iniziative intraprese nei confronti del fenomeno corruttivo da numerosi episcopati del mondo, già prima della sua beatificazione e canonizzazione. Si consideri, ad esempio, che la *Commissione giustizia, pace e sviluppo* della Conferenza Episcopale Indiana ha espressamente affermato, già nel 2012, che il «ministero di verità e giustizia di San Oscar Romero»²³ è ritenuto fondamentale dalla Chiesa cattolica indiana per la sua azione di denuncia e contrasto alla piaga della corruzione che «sta distruggendo il Paese, producendo ingiustizia, sfruttamento e violazioni dei diritti umani»²⁴.

Ulteriori rilievi possono muoversi, infine, rispetto alla composizione del *Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie*, che avrebbe senz'altro beneficiato della nomina anche di esponenti del clero straniero, quantomeno per impedire che potesse ingenerarsi – come in effetti è successivamente avvenuto²⁵ - ogni possibile incertezza sulla dimensione ormai globale, e non certo soltanto nazionale, del crimine organizzato.

²¹ Cfr. FRANCESCO, *Prefazione*, in P.K.A. TURKSON, “Corrosione”. *Combattere la corruzione nella Chiesa e nella società*, cit., p. 7: «[...] Cosa, alla radice della schiavitù, della disoccupazione, dell'incuria delle città, dei beni comuni e della natura? Cosa, insomma, logora il diritto fondamentale dell'essere umano e l'integrità dell'ambiente? La corruzione, che infatti è l'arma, è il linguaggio comune delle mafie e delle organizzazioni criminali nel mondo. Per questo, essa è un processo di morte che dà linfa alla cultura di morte delle mafie e delle organizzazioni criminali».

²² Sul significato teologico della canonizzazione di Mons. Oscar Romero si rinvia a M.E. LEE, *Óscar Romero. L'eredità teologica di un santo rivoluzionario*, Queriniana, Brescia, 2018.

²³ Cfr. N. CARVALHO, *New Delhi: Via Crucis per mons. Romero, contro la corruzione indiana*, in *Asianews.it*, 23 marzo 2012.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Come si vedrà *infra*, sub par. 4, il 29 settembre 2021 la responsabilità del *Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie* è stata trasferita alla Conferenza Episcopale Italiana.



3. La riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico e il suo impatto sulla prevenzione e sul contrasto al fenomeno corruttivo

A distanza di qualche giorno dall'istituzione del *Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie*, con la pubblicazione della Costituzione Apostolica *Pascite Gregem Dei* del 23 maggio 2021 giungeva a compimento l'iter di revisione del Libro VI del Codice di diritto canonico²⁶, che, come anticipato, avrebbe potuto rappresentare l'occasione per introdurre nel diritto universale la fattispecie delittuosa di associazione mafiosa, da sanzionare con la comminazione, nei confronti degli affiliati alle cosche, della pena della scomunica *latae sententiae*.

Pur in mancanza di un simile intervento, occorre tuttavia verificare se all'esito della riforma del Libro VI del *Codex iuris canonici* la nuova disciplina vigente dall'8 dicembre 2021 risulti comunque maggiormente efficace nel prevenire e contrastare il fenomeno mafioso, strettamente correlato alle dinamiche corruttive. Alla base dell'azione riformatrice vi era, infatti, anche l'esigenza di garantire una più puntuale e dettagliata disciplina penale in materia patrimoniale ed economica, al fine di prevenire gli abusi finanziari nella Chiesa e di opporre un più efficace contrasto al fenomeno della corruzione, analogamente a quanto realizzato dalle riforme intervenute negli stessi anni negli ordinamenti statuali²⁷, compreso l'ordinamento vaticano²⁸.

Il nuovo Libro VI dedica notevole attenzione alle condotte corruttive e, in generale, ai delitti di natura economica rispetto «all'esiguo margine ad essi riservato in precedenza nello stesso Codice, che si era limitato a punire

²⁶ Cfr. FRANCESCO, *Costituzione Apostolica Pascite Gregem Dei con cui viene riformato il Libro VI del Codice di diritto canonico*, 23 maggio 2021, cit.

²⁷ Cfr. M. D'ARIENZO, *La circolarità dei «modelli culturali e giuridici» nelle recenti riforme di diritto penale vaticano, canonico e italiano. Brevi spunti di riflessione*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2022, pp. 318-324, specialmente p. 322, secondo cui il comune impegno del diritto canonico e dei diritti statuali nel contrasto al fenomeno corruttivo rappresenta uno dei principali esempi di quella «sinergia» tra ordinamenti civili e confessionali che si traduce nella «circolazione dei relativi modelli culturali e giuridici».

²⁸ Il Pontificato di Papa Francesco si è distinto per un impegno costante nella lotta alla corruzione, come attestato dall'adesione della Santa Sede alla Convenzione di Merida e, per quanto concerne l'ordinamento vaticano, dall'emanazione della *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio* del 29 aprile 2021, recante nuove norme sulla trasparenza nella gestione delle finanze pubbliche.

l'alienazione di beni ecclesiastici patrimoniali senza debita licenza»²⁹.

In particolare, mediante la formulazione del nuovo can. 1377 CIC risulta ampiamente rafforzata la capacità di deterrenza delle norme penali canoniche nei confronti delle pratiche corruttive, grazie alla maggiore determinatezza del trattamento sanzionatorio³⁰, all'introduzione del delitto proprio di concussione (can. 1377, § 2) e alla previsione dell'obbligo di riparazione del danno cagionato. Non è stata invece recepita nel rinnovato impianto del Libro VI la fattispecie delittuosa della "corruzione impropria", integrata, come noto, dalla condotta del pubblico funzionario che, per l'esercizio legittimo delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa³¹. Provvede a mitigare i possibili effetti pregiudizievoli derivanti da tale scelta il nuovo can. 1378 CIC, che sanziona ogni residuale condotta, omissiva o commissiva, dolosa (can. 1378, § 1) o colposa (can. 1378, § 2), di abuso di potere nell'esercizio della potestà ecclesiastica, dell'ufficio o dell'incarico. Anche in tali casi è previsto, inoltre, l'obbligo di riparare il danno cagionato.

Un ulteriore potenziale sostegno all'azione di prevenzione delle dinamiche corruttive è offerto dall'introduzione delle fattispecie delittuose delineate nel nuovo can. 1376 CIC, attraverso cui si intende garantire un'effettiva trasparenza nell'amministrazione dei beni temporali della Chiesa³². Nondimeno, con il nuovo can. 1393, § 2 CIC – che punisce il chierico o il religioso che, oltre

²⁹ Cfr. B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 455.

³⁰ A differenza dell'indeterminatezza sanzionatoria che caratterizzava il previgente can. 1386 CIC, il nuovo can. 1377 § 1 CIC stabilisce che «Chi dona o promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale da chi esercita un ufficio o un incarico nella Chiesa, sia punito con una giusta pena a norma del can. 1336, §§ 2-4; così chi accetta i doni e le promesse sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto, non escluso con la privazione dell'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno».

³¹ Cfr. F. BALSAMO, *I delitti in materia patrimoniale ed economico-finanziaria dopo la riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico*, in M. D'ARIENZO, M. FERRANTE, F. DI PRIMA (a cura di), *Diritto penale canonico e statale: due ordinamenti a confronto. Alla luce della recente riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico*. Quaderno Monografico n. 3 di Supplemento al n. 1-2023 della Rivista *Diritto e religioni*, 2023, cit., pp. 285-298.

³² Cfr. F. BALSAMO, *I delitti in materia patrimoniale ed economico-finanziaria dopo la riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico*, cit., specialmente p. 288 ss.



ai casi già previsti dal diritto, commetta un delitto in materia economica o violi gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285, § 4 CIC – si opera un rinvio dell'ordinamento canonico alle norme penali statuali dettate *in re oeconomica*³³ che senz'altro contribuisce a prevenire, a prescindere dalla completezza della disciplina codiciale canonica, ogni possibile condotta corruttiva nell'esercizio delle potestà ecclesiastiche o nella gestione del patrimonio della Chiesa³⁴.

La punibilità dei delitti di corruzione e concussione (can. 1377 CIC) e la più incisiva tutela penale che il nuovo can. 1376, §§ 1 e 2 CIC introduce a presidio del sistema dei controlli canonici prescritti dal *Codex iuris canonici* – e dalle normative particolari³⁵ – per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione rafforzano significativamente l'azione di prevenzione e di contrasto a ogni possibile forma di intimidazione malavitosa, perpetrate soprattutto in danno dei Parroci.

La disposizione di cui al can. 1393, § 2 CIC appare, inoltre, particolarmente efficace per supportare l'adeguamento delle Diocesi e delle Parrocchie alla normativa antiriciclaggio statale, indispensabile per scongiurare il rischio che le offerte e le erogazioni liberali possano celare subdoli tentativi di infiltrazione delle cosche criminali nel contesto ecclesiale. Tale rischio, oltre che da Papa

³³ Cfr. J. ARIAS, J.I. ARRIETA, *Liber VI. De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, VI edizione riveduta e ampliata, diretta da J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2022, p. 939. La configurabilità di un rinvio alle norme penali statuali è criticata da G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, cit., p. 75 e B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, cit., p. 455, che limita la portata della locuzione “delitti in materia economica” a una dimensione esclusivamente intraordinamentale, da riferire, pertanto, a quelle ulteriori fattispecie criminose previste dalle leggi penali canoniche, siano esse particolari o speciali, nonché dai precetti penali.

³⁴ Cfr. F. BALSAMO, *I delitti in materia patrimoniale ed economico-finanziaria dopo la riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico*, cit., pp. 297, 298.

³⁵ Difatti, il riferimento ad ogni «altro requisito imposto dal diritto per la validità o la liceità» dell'atto, contenuto nel can. 1376, § 1, n. 2, estende la tutela penale anche alle ipotesi in cui l'alienazione dei beni ecclesiastici o l'esecuzione su di essi di atti di amministrazione violi le prescrizioni previste dalle «norme» delle Conferenze Episcopali o dai decreti diocesani emanati ai sensi del can. 1281, § 2 CIC.

Francesco³⁶ e da Mons. Bregantini³⁷, era stato evidenziato anche da Mons. Francesco Oliva, Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, il quale, nel 2015, rifiutò e restituì offerte, pari a diecimila euro, destinate alla Parrocchia di Bovalino per la ricostruzione del tetto della Chiesa matrice di San Nicola, poiché, secondo le indagini delle Procure di Roma e di Genova, tali somme risultavano riconducibili a società collegate ad alcuni clan della 'ndrangheta³⁸.

4. Il trasferimento della responsabilità del Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie in capo alla Conferenza Episcopale Italiana e la prospettiva dell'emanazione di una normativa di diritto canonico particolare per supportare le Diocesi italiane nell'azione di prevenzione e contrasto a corruzione e mafie

A distanza di pochi mesi dall'insediamento del *Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie*, il 29 settembre 2021 il *Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale* comunicava di aver trasferito la responsabilità del *Gruppo di lavoro* alla Conferenza Episcopale Italiana³⁹, declassandosi così a questione nazionale da affidare alla sollecitudine dei Vescovi italiani un'emergenza planetaria che avrebbe invece richiesto il pieno coinvolgimento della Chiesa universale⁴⁰.

Il trasferimento della responsabilità del *Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie* alla Conferenza Episcopale Italiana sembra aver così allontanato –

³⁶ Cfr. FRANCESCO, *Udienza generale del 2 marzo 2016*, consultabile all'indirizzo www.vatican.va: «Se viene qualche benefattore con un'offerta frutto del sangue di gente sfruttata, maltrattata, schiavizzata, con il lavoro mal pagato, io dirò a questa gente, per favore portati indietro il tuo assegno, brucialo».

³⁷ Cfr. A. GUALTIERI, *Il Vescovo di Locri restituisce l'offerta: "Sono soldi sporchi"*, in *La Repubblica*, 10 novembre 2016.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Il trasferimento della responsabilità del *Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie* alla Conferenza Episcopale Italiana è stato comunicato dallo stesso *Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale* all'indirizzo www.humandevlopment.va/it/progetti/gruppo-di-lavoro-scomunica-alle-mafie.html (consultato il 22/09/25).

⁴⁰ Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, inoltre, il *Gruppo di lavoro* non è stato più convocato dopo il trasferimento della responsabilità alla *Conferenza Episcopale Italiana*, né è stato dato ulteriore impulso alle sue attività. Cfr. A. GUALTIERI, *Mafia e Vaticano: che cosa è stato fatto dopo le scomuniche ai mafiosi?*, in *La Repubblica*, 24 giugno 2024.



salvo, naturalmente, un diretto intervento di Papa Leone XIV - la prospettiva dell'introduzione di una cornice normativa universale attraverso cui sanziona con la pena della scomunica *latae sententiae* gli affiliati alle mafie.

Al contempo, però, tale scelta sembra aver definitivamente segnato il superamento di ogni residua convinzione tesa a ridurre il fenomeno mafioso a "questione meridionale". La stessa Conferenza Episcopale Italiana nel Documento del 2010 *"Per un Paese solidale. Chiesa italiana e mezzogiorno"*⁴¹, pur definendo le mafie come «strutture di peccato»⁴² e ammettendo che le organizzazioni mafiose avessero «messo radici in tutto il territorio italiano», si attestava su posizioni non così distanti da quelle sostenute nel Documento del 1989 *"Sviluppo nella solidarietà. Chiesa italiana e mezzogiorno"*⁴³. Anche nel 2010, infatti, i Vescovi italiani sembravano avallare l'idea di ritenere che l'incidenza negativa del fenomeno mafioso si concentrasse prevalentemente nelle regioni meridionali⁴⁴, senza fare luce sulla gravità degli effetti generati dalla ramificazione delle cosche criminali anche nelle Regioni centro-settentrionali⁴⁵.

Il definitivo disancoramento da un approccio meridionalista nello studio del fenomeno mafioso può senz'altro condurre a una maggiore responsabiliz-

⁴¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Per un Paese solidale. Chiesa italiana e mezzogiorno*, 21 febbraio 2010, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2, marzo 2010, p. 45 ss.

⁴² *Ivi*, n. 9.

⁴³ Al n. 14 del Documento del 1989 la Conferenza Episcopale Italiana definiva la mafia come un «fenomeno che danneggia gravemente il Meridione, perché inquina la vita sociale, creando un clima di insicurezza e di paura, impedisce ogni sana imprenditoria, esercita un pesante influsso sulla vita politica e amministrativa, offusca, infine, l'immagine del Mezzogiorno». Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Sviluppo nella solidarietà. Chiesa italiana e mezzogiorno*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 8, 26 ottobre 1989, p. 209 ss.

⁴⁴ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Per un Paese solidale. Chiesa italiana e mezzogiorno*, cit., n. 9: «non è possibile mobilitare il Mezzogiorno senza che esso si liberi da quelle catene che non gli permettono di sprigionare le proprie energie [...], ossia la criminalità organizzata, rappresentata soprattutto dalle mafie che avvelenano la vita sociale, pervertono la mente e il cuore di tanti giovani, soffocano l'economia, deformano il volto autentico del Sud».

⁴⁵ Gli effetti della ramificazione delle cosche malavitose nelle Regioni dell'Italia settentrionale sono evidenziati, con riguardo al territorio milanese, dall'appello dell'Arcivescovo di Milano del 4 gennaio 2019, con cui Mons. Delpini ha esortato i parroci e i responsabili delle comunità pastorali ad adottare adeguate misure di prevenzione e di contrasto alla penetrazione delle mafie. Sul punto cfr. L. ROSOLI, *Delpini ai Parroci: segnalate usura e mafie*, in *Avvenire*, 4 gennaio 2019; nonché G.M. FAGNANI, *Milano, l'appello dell'arcivescovo Delpini ai parroci: «Segnalate usura e criminalità»*, in *Corriere della Sera*, 4 gennaio 2019.



zazione della Chiesa cattolica italiana nel contrasto alle mafie e alla corruzione, che potrebbe tradursi, anche grazie alla ripresa delle attività del *Gruppo di lavoro sulla scomunica alle mafie*, nella diffusione, analogamente a quanto avvenuto in tema di lotta alla pedofilia⁴⁶, di *Linee guida* in grado di favorire l'adozione da parte delle diverse Diocesi italiane di iniziative uniformi tra loro⁴⁷ o quantomeno non eccessivamente differenziate. In alternativa, su speciale mandato della Sede Apostolica (can. 445, § 1 CIC), la Conferenza Episcopale Italiana potrebbe finanche giungere alla promulgazione, previa *recognitio* della stessa Sede Apostolica (can. 445, § 2 CIC), di un apposito decreto generale in grado di dettare disposizioni vincolanti per fronteggiare, sul piano nazionale, il fenomeno corrottivo e mafioso⁴⁸.

Attraverso tali soluzioni verrebbe fortemente ridimensionata una delle principali criticità che ha sinora accompagnato la risposta ecclesiale di contrasto alle mafie in Italia, caratterizzata dall'emanazione, all'interno delle diverse Diocesi, anche finitime, di interventi normativi notevolmente diversificati tra loro con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare ai fedeli ritenuti affiliati o in contatto con le organizzazioni mafiose⁴⁹ e delle modalità di svolgimento dei riti religiosi, in particolare delle processio-

⁴⁶ In argomento cfr. P. LO IACONO, *La Conferenza Episcopale Italiana ed il delictum gravius contra mores: salvaguardia dell'indipendenza della comunità ecclesiale e leale collaborazione con la comunità politica*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2014, p. 17 ss.; D. MILANI, «Delicta contra mores»: le linee guida della Conferenza episcopale italiana per i casi di abuso sessuale commessi da chierici su minori, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2012, p. 443 ss.

⁴⁷ Cfr. F. BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, cit., p. 44.

⁴⁸ In base al can. 455, §2 CIC «Perché i decreti di cui al §1 siano emanati validamente, devono essere espressi nella riunione plenaria almeno mediante i due terzi dei voti dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, e non ottengono forza obbligatoria se non vengono legittimamente promulgati, dopo essere stati autorizzati dalla Sede Apostolica».

⁴⁹ Si considerino, in tema di negazione delle esequie ecclesiastiche per i mafiosi, le differenti soluzioni adottate nel Decreto generale diocesano n. 983 del 20 giugno 2013 del Vescovo di Acireale – che stabilisce che «sia privato delle esequie ecclesiastiche in tutto il territorio della Diocesi di Acireale chi è stato condannato penalmente per reati di mafia, con sentenza definitiva, dal competente organo giudiziario dello Stato italiano, se prima della morte non abbia dato alcun segno di pentimento» - e negli *Orientamenti pastorali* del 2015 della Conferenza Episcopale Calabria, che ha invece consentito la celebrazione delle pubbliche esequie per i mafiosi, seppure con «restrizioni significative nello stile celebrativo» (n. 15). In argomento cfr. F. BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, cit., p. 99 ss.



ni⁵⁰. L’emanazione di un decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana permetterebbe, inoltre, di superare l’inerzia di quelle Conferenze Episcopali Regionali che non hanno ancora elaborato specifiche Linee guida per il contrasto alle mafie e alla corruzione, oltre che di quelle Diocesi che non hanno prontamente recepito le indicazioni dettate nei Documenti pastorali delle Conferenze Episcopali Regionali del Mezzogiorno d’Italia, come nel caso del Documento della Conferenza Episcopale Calabria “*Per una Nuova Evangelizzazione della pietà popolare. Orientamenti pastorali per le Chiese di Calabria*” del 30 giugno 2015⁵¹. Il Documento, come si legge nella sua *Presentazione*, intendeva offrire a tutte le Diocesi calabresi degli *Orientamenti pastorali*, rimettendo alla piena discrezionalità dei singoli Vescovi la loro eventuale attuazione⁵². Anche per porre rimedio alla non sollecita applicazione degli *Orientamenti pastorali* in alcune Diocesi, la stessa Conferenza Episcopale Calabria, a differenza della scelta operata nel 2015, nelle successive *Linee guida* del 15 settembre 2021⁵³ *Per un “sentire e agire comuni” del clero, dei consecrati e dei fedeli laici delle Diocesi di Calabria. “No ad ogni forma di mafie!”*⁵⁴ ha espressamente auspicato il loro «utile e opportuno»⁵⁵ recepimento nelle Diocesi calabresi, invitando i singoli

⁵⁰ Ivi, p. 176 ss.

⁵¹ Tra le Diocesi calabresi che hanno più prontamente recepito gli *Orientamenti pastorali* della Conferenza Episcopale Calabria vi è stata la Diocesi di Oppido Mamertina. Sui contenuti del decreto generale n. 93 del 19 marzo 2016 “*Dalla liberazione alla comunione. Principi e Norme su feste e processioni nella Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi*” cfr. F. BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, cit., p. 182 ss.

⁵² Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA, *Per una Nuova Evangelizzazione della pietà popolare. Orientamenti pastorali per le Chiese di Calabria*, 30 giugno 2015, *Presentazione*: «Carissimi, ecco finalmente l’atteso documento di cui noi Vescovi calabresi avevamo anticipato la stesura a conclusione della recente Nota pastorale sulla ‘ndrangheta. Si tratta dell’annunciato Direttorio. In realtà non è tecnicamente un “Direttorio”, ma l’offerta di chiari e precisi Orientamenti pastorali, offerti a tutte le diocesi della Calabria. All’interno, poi, delle singole realtà ecclesiali, saranno i vescovi a pubblicare - se lo riterranno necessario o opportuno - un Direttorio preciso e dettagliato per la propria Diocesi». Il testo integrale del documento è consultabile all’indirizzo <https://repertoriogiuridico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/2016/04/Orientamenti-Conferenza-Episcopale-Calabra-30.06.2015.pdf> (consultato il 22/09/25).

⁵³ Particolarmente evocativa è stata la scelta della Conferenza Episcopale Calabria di pubblicare le *Linee guida* il 15 settembre 2021, anniversario del martirio di don Pino Puglisi.

⁵⁴ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA, *Linee guida Per un “sentire e agire comuni” del clero, dei consecrati e dei fedeli laici delle Diocesi di Calabria. “No ad ogni forma di mafie!”*, 15 settembre 2021, consultabile all’indirizzo www.conferenzaepiscopalecalabra.it/wp-content/uploads/2022/10/No-ad-ogni-forma-di-mafie.pdf (consultato il 22/09/25). Nella sua seconda parte le *Linee guida* dettano specifiche e puntuali “*Raccomandazioni e norme*”.

⁵⁵ Ivi, *Norma finale e promulgazione*, cit., p. 60.



Vescovi a impegnarsi «a tradurre in *Norme diocesane specifiche* quanto regolamentato dalle [...] Linee guida»⁵⁶ mediante la pubblicazione di un «apposito decreto attuativo per conferire a queste Linee guida valore di legge in ciascun territorio diocesano, fatte salve le eventuali norme particolari già in vigore, non contrastanti con i principi del presente documento»⁵⁷.

5. Considerazioni conclusive

Con la pubblicazione di Linee guida o, ancora meglio, con l'emanazione di un apposito decreto generale ai sensi del can. 455 CIC, la Conferenza Episcopale Italiana inciderebbe significativamente sulla diffusione nelle Diocesi italiane di una più efficace e uniforme azione di contrasto alle mafie e alla corruzione, stimolando anche le Diocesi dell'Italia centro-settentrionale ad adottare misure idonee a contrastare ogni possibile forma di infiltrazione o intimidazione malavitosa nel contesto ecclesiale.

Allo stato, infatti, i diversi interventi normativi elaborati dalle Diocesi italiane, autonomamente o su impulso delle relative Conferenze Episcopali Regionali⁵⁸, si contraddistinguono per un'eccessiva differenziazione nella disciplina adottata in tema di accesso dei fedeli alle confraternite e alle associazioni ecclesiali, di prevenzione della strumentalizzazione malavitosa dei Sacramenti⁵⁹,

⁵⁶ *Ivi*, p. 57.

⁵⁷ *Ivi*, *Norma finale e promulgazione*, cit., p. 60.

⁵⁸ Le Linee guida *Per un "sentire e agire comuni" del clero, dei consecrati e dei fedeli laici delle Diocesi di Calabria. "No ad ogni forma di mafie!"*, pubblicate dalla Conferenza Episcopale Calabria il 15 settembre 2021, costituiscono un significativo tentativo di uniformare l'azione di contrasto alle mafie avviata dalle Diocesi calabresi. Nella sua seconda parte, infatti, le *Linee guida* dettano specifiche e puntuali *"Raccomandazioni e norme"* in tema di formazione del clero e degli operatori pastorali, di strumentalizzazione mafiosa dei Sacramenti, di feste religiose e di esequie ecclesiastiche per i mafiosi. Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA, *Linee guida Per un "sentire e agire comuni" del clero, dei consecrati e dei fedeli laici delle Diocesi di Calabria. "No ad ogni forma di mafie!"*, 15 settembre 2021, cit.

⁵⁹ Sul punto si segnalano i sempre più frequenti interventi dei Vescovi diocesani che hanno imposto la sospensione dell'ufficio di padrino e di madrina per i Sacramenti del Battesimo e della Confermazione. Di recente, il Vescovo della Diocesi di Sulmona-Valva, Mons. Michele Fusco, ha stabilito l'abolizione dei padrini e delle madrine nel Sacramento del Battesimo e della Confermazione a tempo indeterminato con il decreto del 1 luglio 2023, vigente a partire dal 1 agosto 2023. Il decreto diocesano è reperibile all'indirizzo www.diocesisulmona-valva.it/wp-content/uploads/2024/09/decreto-abolizione-padrino-e-madrina-2023.pdf (consultato il 22/09/25).



di negazione o concessione delle esequie ecclesiastiche per gli affiliati alle cosche, oltre che con riguardo alla “evangelizzazione delle manifestazioni della pietà popolare” o alla regolamentazione delle processioni⁶⁰. Di converso, l’inerzia di numerose Diocesi rispetto all’introduzione di analoghe misure rischia di vanificare l’efficacia delle iniziative adottate dalle altre Diocesi, soprattutto se territorialmente contigue.

Un intervento della Conferenza Episcopale Italiana permetterebbe, inoltre, di garantire una più efficace collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili nell’azione di contrasto alle mafie, sulla scia di quanto suggerito dalle *Linee guida* della Conferenza Episcopale Calabra del 15 luglio 2021, che hanno previsto l’istituzione, a livello diocesano, di un *Tavolo di confronto* con le Forze di polizia e le autorità pubbliche che sovrintendono alla prevenzione e alla repressione dei crimini ai fini di una migliore organizzazione delle manifestazioni religiose e delle esequie, pur nel rispetto dell’autonomia confessionale⁶¹. Una maggiore collaborazione in tale ambito, alla luce di taluni episodi⁶², appare particolarmente auspicabile, soprattutto in materia di pianificazione delle processioni religiose. D’altro canto, l’odiosa pratica degli “inchini”, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è ormai ritenuta idonea a integrare il delitto di turbamento delle funzioni religiose, sanzionato dall’art. 405 del Codice penale italiano⁶³.

⁶⁰ Per una disamina dei diversi interventi adottati nelle Diocesi italiane cfr. F. BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, cit., p. 77 ss.

⁶¹ In argomento mi sia permesso rinviare a F. BALSAMO, *Pubblica sicurezza e tutela dell’autonomia confessionale. Riflessioni a partire dalla negazione delle pubbliche esequie per i mafiosi*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 19 dicembre 2016, p. 1 ss.

⁶² Si segnala, ad esempio, la scelta di Mons. Luigi Renzo, Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, di annullare la tradizionale processione dell’Affruntata nella Pasqua del 2014 in conseguenza della decisione del *Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica* di Vibo Valentia di imporre come portatori delle statue i volontari della locale Protezione Civile. Tale decisione fu ritenuta un’indebita ingerenza delle autorità civili in un ambito, quale quello dell’organizzazione dei riti e delle cerimonie religiose, rimesso all’autonomia confessionale. Sul punto cfr. F. BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, cit., pp. 183, 184, nota 68.

⁶³ Per un primo commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, 20 gennaio 2022, n. 2242 si rinvia ad A. FUCILLO, *Proteggere per promuovere: la Cassazione «scuda» il sentimento religioso*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, p. 251 ss.; L.M. Guzzo, *Turbamento delle funzioni religiose e strumentalizzazione mafiosa. Note a margine della sentenza della Corte di Cassazione n. 2242 del 2022*, in *Il diritto ecclesiastico*, 3-4, 2022, p. 887 ss.; F. BALSAMO, *Delitto di turbatio sacrorum e strumentalizzazione mafiosa dei riti religiosi: la tutela del sentimento religioso collettivo nella più*



Un più incisivo coinvolgimento della Conferenza Episcopale Italiana nell'azione di contrasto ecclesiale alle mafie potrebbe, infine, concorrere a sostenere ulteriormente l'impegno delle Diocesi e delle Parrocchie italiane nel riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata⁶⁴, sempre più spesso riconvertiti in oratori e luoghi di aggregazione e di educazione alla legalità per i più giovani, anche in attuazione del Progetto *"Libera il bene. Dal bene confiscato al bene comune"*, promosso dalla rete Libera e dalla Conferenza Episcopale Italiana mediante l'Ufficio nazionale per i problemi sociali e del lavoro, il Servizio nazionale Pastorale giovanile e la Caritas italiana⁶⁵.

In tale ambito, inoltre, appaiono davvero meritorie le indicazioni contenute nelle *Linee Guida* della Conferenza Episcopale Calabria del 15 settembre 2021 in ordine al riutilizzo in chiave sociale ed educativa dei beni confiscati alla 'ndrangheta⁶⁶ e la più recente stipula, avvenuta il 5 maggio 2023, del *Protocollo d'intesa per la diffusione della cultura della legalità e la prevenzione e il contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata* tra la Conferenza Episcopale Siciliana e la *Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia*, insediata presso l'Assemblea Regionale Siciliana⁶⁷. Il *Protocollo d'intesa* ha previsto l'istituzione di un osservatorio composto da dieci esperti (cinque nominati

recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, p. 130 ss.

⁶⁴ Nonostante l'attività dell'*Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, secondo il Dossier *"Il riutilizzo sociale dei beni confiscati in Italia. Numeri, esperienze e proposte"*, aggiornato al 2 marzo 2021 e curato da Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie Settore Beni Confiscati, sui 36.616 beni immobili (particelle catastali) confiscati dal 1982 ad oggi, soltanto 17.300 sono stati destinati e consegnati dall'*Agenzia nazionale* per le finalità istituzionali e sociali. Il Dossier è consultabile all'indirizzo www.libera.it/documenti/schede/fattiperbene_web_1.pdf (consultato il 22/09/25). In argomento cfr. inoltre M. ARSÌ, *Beni confiscati alle mafie: strumenti per la restituzione sociale*, in *Economiaepolitica*, 25 marzo 2021.

⁶⁵ Cfr. A.M. MIRA, *Lotta alle cosche. Beni confiscati, luoghi di riscatto. Un progetto promosso dalla Cei in collaborazione con "Libera" coinvolge 45 diocesi in tutta Italia. Si punta alla redistribuzione sociale dei terreni confiscati alle mafie*, in *Avvenire*, 14 settembre 2012.

⁶⁶ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA, *Linee guida Per un "sentire e agire comuni" del clero, dei consacrati e dei fedeli laici delle Diocesi di Calabria. "No ad ogni forma di mafia!"*, 15 settembre 2021, cit., pp. 33, 34.

⁶⁷ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, COMMISSIONE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLA CORRUZIONE IN SICILIA - ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, *Protocollo d'intesa per la diffusione della cultura della legalità e la prevenzione e il contrasto del fenomeno mafioso e di ogni forma di criminalità organizzata*, 5 maggio 2023, consultabile all'indirizzo www.chiesedisicilia.org/chiesedisicilia/news/wp-content/uploads/sites/2/2023/05/Protocollo-CESi-Commissione-antimafia-ARS-05maggio-2023.pdf (consultato il 22/09/25).



dalla Conferenza Episcopale Siciliana e cinque dalla commissione regionale) con il compito, tra gli altri, di «contribuire all'individuazione e alla diffusione di linee guida e buone pratiche per la promozione della cultura della legalità»⁶⁸ e di «creare reti di collaborazione tra le realtà territoriali impegnate nell'antimafia sociale ovvero nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, nonché al supporto delle fasce fragili, in particolare negli ambienti a rischio di emarginazione sociale»⁶⁹. In immediata attuazione del *Protocollo d'intesa*, la Conferenza Episcopale Siciliana ha assunto l'impegno di inaugurare «due nuovi centri di aggregazione per ogni diocesi, a sostegno della solidarietà e dell'antimafia sociale»⁷⁰.

In definitiva, l'auspicata emanazione, da parte della Conferenza Episcopale Italiana, di Linee guida o di un decreto generale favorirebbe senz'altro l'implementazione di simili iniziative e potenzierebbe significativamente la reciproca collaborazione tra lo Stato e la Chiesa cattolica per la promozione dell'uomo e il bene del Paese⁷¹, che si dispiega anche nell'adozione di distinte, ma sinergiche, azioni di contrasto alla corruzione e al crimine organizzato.

⁶⁸ *Ibidem.*

⁶⁹ *Ibidem.*

⁷⁰ *Ibidem.*

⁷¹ In merito al principio di reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica per la promozione dell'uomo e il bene del Paese, sancito dall'art. 1 degli Accordi del 18 febbraio 1984 di modificazione del Concordato lateranense del 1929, si rinvia a G. LO CASTRO, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art. 1 dell'accordo di Villa Madama*, Giuffrè, Milano, 1985; J. PASQUALI CERIOLO, *L'indipendenza dello stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2006; O. FUMAGALLI CARULLI, *Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica: indipendenza, sovranità e reciproca collaborazione (a proposito dell'art. 1 Accordo di revisione concordataria)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 27 gennaio 2014. Per l'attuazione del principio della *sana cooperatio* in ambito internazionale nelle relazioni tra Santa Sede e Stati cfr. A. FERRARI, *La reciproca collaborazione a servizio della persona umana tra la Chiesa cattolica e gli Stati dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II e gli accordi di Villa Madama*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 13, 2023, p. 17 ss.